



Gianluca Majeli

GLI INUTILI INGOMBRI

Catania tra sviluppo urbanistico
e tutela dei beni monumentali
e paesaggistici (1939-1968)



Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

TEMI di STORIA

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Abbattista (Università di Trieste), Pietro Adamo (Università di Torino), Salvatore Adorno (Università di Catania), Filiberto Agostini (Università di Padova), Enrico Artifoni (Università di Torino), Eleonora Belligni (Università di Torino), Nora Berend (University of Cambridge), Annunziata Berrino (Università di Napoli Federico II), Giampietro Berti (Università di Padova), Pietro Cafaro (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Beatrice Del Bo (Università di Milano), Giuseppe De Luca (Università di Milano), Santi Fedele (Università di Messina), Monica Fioravanzo (Università di Padova), Alba Lazzaretto (Università di Padova), Erica Mannucci (Università di Milano-Bicocca), Raimondo Michetti (Università di Roma Tre), Roberta Mucciarelli (Università di Siena), Marco Pasi (Universiteit van Amsterdam), Alessandro Pastore (Università di Verona), Lidia Piccioni (Sapienza Università di Roma), Luigi Provero (Università di Torino), Gianfranco Ragona (Università di Torino), Daniela Saresella (Università di Milano), Marina Tesoro (Università di Pavia), Giovanna Tonelli (Università di Milano), Michaela Valente (Università del Molise), Albertina Vittoria (Università di Sassari).

COORDINAMENTO EDITORIALE

Pietro Adamo, Giampietro Berti, Luigi Provero

Il comitato assicura attraverso un processo di double blind peer review la validità scientifica dei volumi pubblicati.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

Gianluca Majeli

**GLI INUTILI
INGOMBRI**

**Catania tra sviluppo urbanistico
e tutela dei beni monumentali
e paesaggistici (1939-1968)**

FRANCOANGELI

La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.

<https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2022/06/Piano-definitivo-Ripartizione-n.2-Pubblicazioni-2022.pdf>



DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

1. Catania: urbanistica e tutela dei beni monumentali e paesaggistici tra il fascismo e il dopoguerra	pag.	7
1.1 La questione urbanistica catanese negli anni del fascismo	»	7
1.2 Le leggi fasciste sull'urbanistica e sulla tutela monumentale e paesaggistica	»	11
1.3 I primi anni della Soprintendenza ai monumenti per la Sicilia orientale (1939-1949)	»	17
2. La modernizzazione senza pianificazione: Catania negli anni Cinquanta	»	21
2.1 Le aspettative del dopoguerra	»	21
2.2 Le novità della Costituzione repubblicana sulla tutela	»	24
2.3 La sfida del Piano regolatore generale	»	25
2.4 San Berillo (1950-1954)	»	30
2.5 La mancata attuazione del Piano del 1954 e gli anni della “deregulation”	»	36
3. La Soprintendenza ai monumenti sotto la direzione di Pietro Lojacono	»	43
3.1 Gli anni dell'autonomia	»	43
3.2 Il soprintendente Pietro Lojacono (1954-1963)	»	44
3.3 Palazzo dei Tribunali (1954)	»	47
3.4 Palazzo Spitaleri e La Rinascente (1958-1959)	»	51
3.5 Il primo vincolo paesaggistico sulla fascia costiera (1955-1956)	»	54
3.6 La genesi del parco Gioeni ovvero un vincolo non andato a buon fine	»	58

3.7 Il Congresso eucaristico nazionale a Catania (1959)	pag. 62
3.8 Sviluppo e tutela nella vicina Siracusa: soprintendenze, commissioni e vincoli	» 66
3.9 La “solitudine” di un soprintendente	» 69
4. La caccia alle ville: la speculazione fondiaria lungo i viali	» 77
4.1 Tutela e speculazione lungo l’asse viario del corso Italia	» 77
4.2 Villa Manganelli al centro della speculazione	» 82
4.3 L’attivismo dell’ateneo (1948-1957)	» 86
4.4 Villa Manganelli: il vincolo sfuggente (1954-1958)	» 89
4.5 Villa Manganelli: il definitivo assetto (1960-1971)	» 98
4.6 Le ville sotto attacco: l’iniziativa politica di Matteo Gaudioso (1959-1964)	» 100
5. La svolta degli anni Sessanta con il Prg di Piccinato	» 109
5.1 Catania alla svolta? (1960-1963)	» 109
5.2 L’addio di Lojacono (1963)	» 111
5.3 Da questione politica a scandalo giudiziario: il caso Succi	» 114
5.4 Il Prg di Piccinato (1964-1968)	» 119
5.5 Riabbracciare il mare: il secondo vincolo sulla fascia costiera (1964-1966)	» 123
5.6 Il vincolo sul centro storico (1959-1968)	» 128
5.7 Catania e la conservazione contestuale	» 131
Postfazione , di <i>Melania Nucifora</i>	» 135
Indice dei nomi	» 155
Ringraziamenti	» 159

1. Catania: urbanistica e tutela dei beni monumentali e paesaggistici tra il fascismo e il dopoguerra

1.1 La questione urbanistica catanese negli anni del fascismo

A Catania nel 1931 l'Amministrazione comunale bandì un concorso per la redazione di un piano regolatore destinato a una città di 500.000 abitanti¹. L'architetto e ingegnere Gustavo Giovannoni, figura centrale dell'architettura dell'era fascista, venne inserito nella

¹ Sulle questioni urbanistiche legate a quegli anni cfr. il fondamentale saggio di Giuseppe Dato, *La città e i piani urbanistici: Catania, 1930-1980*, Culc, Catania 1980, che poi è tornato sull'argomento in *Le vicende della pianificazione urbanistica*, saggio presente in *Per un bilancio di fine secolo. Atti del III Convegno di studio (1951-1980)*, a cura di Corrado Dollo, Catania, Società di storia patria per la Sicilia orientale, 2002, pp. 35-45. Efficaci le pagine di Melania Nucifora nel suo *Governare la crescita urbana. Amministrazioni, burocrazie, urbanisti a Catania tra età liberale e anni Settanta del Novecento*, Bonanno, Acireale-Roma 2011. Citiamo inoltre l'agile volumetto *Catania architettura città paesaggio*, a c. di Anna Maria Atripaldi e Mario Edoardo Costa, Mancosu, Roma 2008 e i lavori di Salvatore Padrenostro, *Catania nel moderno. L'immagine e la sua costruzione nella prima metà del Novecento*; Dipartimento di Architettura e urbanistica, Università degli studi di Catania, Catania 2009, id., *Catania costruita nel rinnovamento del moderno. Le architetture e le trasformazioni urbane dal dopoguerra al PRG del 1964 per fare una "grande città" in continuità con il passato*, EdilStampa, Roma 2013; id., *Catania postrazionalista: il quartiere verde dell'Istberillo a Nesima*, Catania, Ance 2017; id., *Catania e i suoi costruttori: 1861-1961: cent'anni di edilizia per fare una grande città (dall'Unità d'Italia al PRG di Luigi Piccinato)*, Catania, Ance 2019. Importante strumento dal punto di vista metodologico per ricostruire le dinamiche di trasformazione delle città è Salvatore Adorno, *La produzione di uno spazio urbano. Siracusa tra Ottocento e Novecento*, Marsilio, Venezia 2004. In termini più generali e su una scala temporale più lunga cfr. i volumi della Storia di Catania: *Catania. La città, la sua storia*, a c. di M. Aymard, G. Giarrizzo, Catania, Domenico Sanfilippo Editore 2007; *Catania: l'identità urbana dall'antichità al Settecento*, a c. di L. Scalisi, Catania, Domenico Sanfilippo Editore 2009; *Catania: la grande Catania. La nobiltà virtuosa, la borghesia operosa*, a c. di E. Iachello, Domenico Sanfilippo Editore 2010 e *Catania: la città moderna, la città contemporanea*, a c. di G. Giarrizzo, Domenico Sanfilippo Editore 2011.

Commissione giudicatrice del bando ed ebbe un ruolo fondamentale in tutte le vicende dell'espletamento del concorso². Siamo quindi in un periodo in cui la pianificazione urbanistica non avveniva ancora attraverso la legge 1150, ma bensì per mezzo della legge n. 2359 del 1865 “disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità”³. Le norme di tutela monumentale in vigore erano invece quelle del 1922, volute fortemente da Benedetto Croce, che già contenevano i principi che sarebbero stati incardinati nel 1939 dalle leggi di tutela volute da Giuseppe Bottai⁴.

La città etnea era ancora molto somigliante a quella che l'ingegnere comunale Bernardo Gentile Cusa aveva ridisegnato nel 1888 nel suo *Piano regolatore pel risanamento e l'ampliamento della città di Catania*⁵. Una città dalla non elevata densità abitativa e dal labile confine tra città e campagna⁶, affetta da gravi problematiche igieniche e con una serie di quartieri popolari che come un arco racchiudevano quasi senza soluzione di continuità la parte più prestigiosa del centro storico settecentesco: dall'area portuale di sud est, oltre l'antica agorà greca posta più all'interno a ovest, verso la zona della stazione ferroviaria sul mare a est. L'unica soluzione di continuità di questo arco è dovuta alla presenza di piazza Stesicoro, elegante interruzione della centralissima passeggiata di via Etnea. L'area di piazza Stesicoro è particolarmente ricca di testimonianze storico-artistiche: vi insistono alcuni pregevoli edifici gentilizi tra cui palazzo Tezzano (o palazzo dei Tribunali), la chiesa di San Biagio o di S. Agata alla Fornace, i resti dell'Anfiteatro romano. Via Etnea che taglia in due la piazza, taglia in due quadranti est/ovest l'intera città e ne costituisce la «colonna vertebrale» secondo la definizione data da Giancarlo De Carlo⁷. Dalla porta Uzeda eretta a sud nel 1695, subito dopo il terribile terremoto che

² S. Padrenostro, *Catania nel moderno*, cit., pp. 143-149.

³ A cui bisogna aggiungere le disposizioni presenti nella legge per il Risanamento di Napoli (L. 15 febbraio 1885 n. 2892).

⁴ Legge 11 giugno 1922 n. 778 “Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”, cfr. Andrea Ragusa, *Alle origini dello stato contemporaneo. Politiche di gestione dei beni culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento*, Milano, FrancoAngeli 2011, pp. 193-197.

⁵ Bernardo Gentile-Cusa, *Piano regolatore pel risanamento e per l'ampliamento della città di Catania*, Catania Tipografia Galatola 1888 (ristampato anastaticamente da De Martinis, Catania 1994).

⁶ Melania Nucifora, *Governare la crescita urbana*, cit., p. 19.

⁷ Giancarlo De Carlo, *Tra terra e mare*, in *Catania. La città, la sua storia*, cit., p. 91.

aveva spazzato il val di Noto nel 1693, in quasi perfetto rettilineo si inerpicava a nord verso le prime pendici del grande protagonista naturale dell'intera Sicilia orientale, l'Etna appunto. E si conclude nell'area del cosiddetto tondo Gioeni, che precede una vasta area verde collinare.

A settentrione di questa zona centrale era stato realizzato tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento l'asse dei viali (viale Regina Margherita, viale XX settembre, più tardi il corso Italia) in posizione ortogonale rispetto alla via Etnea. All'asse dei viali spettava il compito – urbanisticamente parlando – di unire le borgate dell'entroterra al mare. Prevalentemente lungo i viali, ma non solo, era sorta una edilizia aristocratica e alto borghese costituita da palazzetti e da ville con giardino che aveva attinto ai linguaggi formali tanto di moda all'epoca, grazie al contributo di alcuni avvertiti architetti locali (Francesco Fichera, Paolo Lanzerotti, Tommaso Malerba)⁸. Sono costruzioni in cui si confrontano il modernismo, il liberty, il déco, il razionalismo ed elementi neoclassici in maniera eclettica⁹. Le ville erano collocate in aree allora periferiche e a stretto contatto con la prima campagna, dove le sciare la facevano da padrone. Dietro questa rassegna di prestigiose costruzioni compariva molto spesso però una edilizia piccolo borghese dalle scarse qualità.

Come ricorda Giuseppe Giarrizzo nel suo saggio su Catania, il bando di concorso del 1931 forniva delle precise indicazioni ai concorrenti. Il bando indicava che l'espansione della città dovesse avvenire a nord del nucleo urbano di quel tempo verso le borgate di Nesima, Cibali, Barriera, Picanello ed Ognina. La collocazione di abitazioni tipo villini era prevista sulla collina di S. Sofia, S. Antonino, sui terreni di Donna Matilda (tutti a nord) e lungo la strada litoranea che si sarebbe dovuta creare a est tra i borghi di Ognina e Cannizzaro, «curando di tenere gli edifici di altezza limitata e separate dalla strada mediante zone tenute a giardinaggio: non togliere la visuale del mare

⁸ Cfr. Antonio Rocca, *Il liberty a Catania*, Catania, Magma 1984. Utile per comprendere la Catania liberty la pubblicazione *Catania e il Liberty. Mostra. Fotografie Quadri Mobili Oggetti*, (Catania 30 novembre - 9 dicembre 1985), Catania Magma 1985. Per quanto riguarda invece l'influenza liberty in Sicilia cfr. *Arte e Architettura liberty in Sicilia*, a c. di C. Quattarone, E. Sessa, E. Mauro, Palermo, Grafill 2008.

⁹ Franca Restuccia, *Catania nel '900. Dall'architettura eclettica allo stile liberty*, Roma, Gangemi 2003, pp. 21-24.

dagli spazi riservati a giardini pubblici e a pubbliche passeggiate»¹⁰. Il centro della città sarebbe stato riorganizzato a livello urbanistico, ospitando abitazioni civili a carattere intensivo, anche attraverso piani di sventramento dei quartieri ritenuti insalubri (Civita, S. Berillo, Carmine, Idria, Consolazione, ecc.)¹¹, che avrebbero dovuto conservare le caratteristiche storiche della città. I monumenti e gli edifici più importanti del centro storico (il Teatro Greco, l'Odeon, l'Anfiteatro, il Castello Ursino, la Porta Garibaldi, la Porta del Fortino etc.) dovevano essere tutelati attraverso spazi di rispetto che non avrebbero dovuto danneggiare la «prospettiva e la luce richiesta dai monumenti»¹². La città settecentesca doveva insomma essere ripulita e nello stesso tempo conservata nei suoi elementi più caratterizzanti dal punto di vista storico e monumentale. La scogliera a est era destinata a una edilizia residenziale a bassa intensità di insediamento che avrebbe esaltato una nuova passeggiata destinata ai catanesi, dove a esser protagonisti sarebbero stati la costa, il mare e la visuale del vulcano. Le residenze borghesi erano previste a nord dell'asse dei viali. Quelle operaie invece nei quartieri di San Cristoforo, nel Fortino e verso il sud della città, nella zona del porto, dove sarebbe stata allocata la zona industriale¹³. La stazione ferroviaria avrebbe dovuto essere spostata a nord della città e collegata alla zona industriale e al porto tramite strade di circonvallazione. La zona della Plaja a sud della città sarebbe diventata una stazione balneare¹⁴. Secondo Giuseppe Dato il disegno aveva una evidente vocazione classista: «ad ogni strato sociale è data la sua parte di città», il piano regolatore serviva dal punto di vista dell'amministrazione fascista a fornire all'imprenditoria locale e alla borghesia uno strumento di razionalizzazione urbana e di opportunità speculative¹⁵. Al concorso non venne attribuito il primo premio, ma vennero comun-

¹⁰ G. Giarrizzo, *Catania*, Bari-Roma, Laterza 1986, p. 237. Giarrizzo cita dalla «Rivista del Comune di Catania», III, (1931), n.1 p. 32.

¹¹ Quelli dell'arco cui facevamo riferimento.

¹² G. Giarrizzo, *Catania*, cit., p. 238.

¹³ *Ibidem*. Sulla storia del porto di Catania cfr. *Il porto di Catania. Storie e prospettive*, a c. di Antonio Coco e Enrico Iachello, Siracusa, Lombardi 2003 e il recente saggio di Giovanni Cristina, *Il porto di Catania nel lungo Ottocento. Infrastrutture, traffici, territorio (1770-1920)*, Milano, FrancoAngeli 2019.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Giuseppe Dato, *La città e i piani urbanistici*, cit., p. 24.

que segnalati i progetti di due gruppi che si erano particolarmente contraddistinti agli occhi della commissione: il gruppo Alfa 1932 (Luigi Piccinato, Ignazio Guidi, Giuseppe Marletta) e il gruppo SPQC (Michelangelo Mancini, Giuseppe Paternò, Giovanni Severino). Nel 1934 venne formulato un piano redatto da un'apposita sezione dell'ufficio tecnico comunale dove nel frattempo avevano cominciato a lavorare alcuni dei tecnici che avevano partecipato al concorso: Mancini, Severino, Marletta¹⁶. Il piano prevedeva la divisione del territorio in aree edificabili con diversa destinazione d'uso e diversa densità edilizia. Le zone intensive erano individuate nelle zone centrali della città, le zone estensive coincidevano invece con le aree di espansione¹⁷. Nel 1935 la Giunta provinciale amministrativa emanò un Regolamento edilizio omologato dal Ministero dei lavori pubblici che consentiva elevatissimi indici di edificabilità fino a 18,75 mc/mq nelle zone intensive e che fu l'unico strumento di regolazione edilizia efficace per ben 25 anni¹⁸, poiché il piano regolatore del 1934 fu restituito senza approvazione nel 1942 all'Amministrazione comunale¹⁹. Tali indici di edificabilità facevano sì che venisse pianificato lo sviluppo di una città che avrebbe raggiunto addirittura il milione di abitanti. La carenza delle risorse finanziarie necessarie prima e l'inizio della seconda guerra mondiale poi sospesero le iniziative di trasformazione urbana.

1.2 Le leggi fasciste sull'urbanistica e sulla tutela monumentale e paesaggistica

In piena guerra il regime fascista aveva varato la legge urbanistica (legge 17 agosto 1942 n. 1150), una norma fondamentale che negli anni avrebbe subito alcune correzioni, ma che rimane alla base dell'urbanistica e della pianificazione territoriale attuale²⁰. Con la legge 1150 lo

¹⁶ Cfr. S. Padrenostro, *Catania e i suoi costruttori*, cit.

¹⁷ G. Dato, *Le vicende della pianificazione urbanistica (1950-1980)*, cit., p. 35.

¹⁸ G. Dato, *La città e i piani urbanistici*, cit., pp. 97-99.

¹⁹ G. Dato, *Le vicende della pianificazione urbanistica (1950-1980)*, cit., p. 36.

²⁰ La Costituzione repubblicana all'art. 117 però attribuisce la materia urbanistica alle Regioni: un «germe disgregativo» secondo Salvatore Settis, *Paesaggio, Costituzione, Cemento, La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino, Einaudi 2012, p. 194, che separa il paesaggio dalla pianificazione territoriale, favorendo «la perpetua conflittualità

strumento cardine del sistema di pianificazione urbana diventa il piano regolatore generale (Prg). Il piano regolatore generale previsto dalla legge del 1942 si applica a tutto il territorio comunale e non solo a una porzione di esso (normalmente coincidente con quella già urbanizzata) e che rispetto alla vecchia idea di piano regolatore di cui alla legge n. 2359 del 1865 non presenta una scadenza temporale di validità. Il Prg secondo la nuova legge urbanistica deve disegnare le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, al fine di soddisfare le esigenze del traffico, dell'igiene e del pubblico decoro, deve suddividere la città in zone specificando i caratteri e i vincoli di zona da osservare nell'edificazione, deve disegnare le aree soggette a uso pubblico o a particolare servitù e deve riservare le aree per la costruzione degli edifici e delle infrastrutture pubbliche. Una previsione normativa complessa e ambiziosa, ma anche parecchio disattesa, nata secondo la visione ufficiale del regime fascista per combattere la speculazione privata e impostata per frenare lo sviluppo urbano²¹. Uno strumento che doveva integrarsi con i piani territoriali paesistici previsti dall'art. 5 della legge 1497/1939 sulla tutela delle bellezze naturali, che avrebbero dovuto garantire dal punto di vista urbanistico il rispetto dei vincoli paesaggistici emanati dalla medesima legge agli articoli 1 e 2. La pianificazione del territorio e il rispetto delle bellezze naturali erano pertanto materie inscindibili già nelle intenzioni delle leggi di opera fascista. Nel 1939 infatti il regime aveva prodotto due norme (la legge 1089 e la legge 1497) che avrebbero dovuto essere più efficaci di quelle del passato e avrebbero dovuto costruire una tutela più sensibile agli insiemi, ai contesti urbani, alle peculiarità geologiche²² e che rimasero per decenni gli strumenti a disposizione anche dello stato repubblicano, fino all'emanazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 il "testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997"²³.

Stato-Regioni» (p. 195). Il saggio di Settis è uno strumento imprescindibile quando si parla di argomenti come la tutela del territorio e del patrimonio culturale ed è utilizzato più volte in questo lavoro.

²¹ Vedi S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., p. 196, ma anche Marco Romano, *L'urbanistica in Italia nel periodo dello sviluppo (1942-1980)*, Venezia, Marsilio 1980, p. 27.

²² Cfr. Guido Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello stato fascista*, Bologna, Il Mulino 2018, p. 516.

²³ E poi alla creazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004).

Ma vediamo brevemente l'impianto normativo delle leggi Bottai. In punta di diritto le leggi del 1939 poggiavano su tre elementi: l'identificazione del carattere di particolare pregio storico-artistico dei beni; l'esigenza della conservazione, essendo predominante l'obiettivo della protezione del bene sulla sua valorizzazione e l'ampia discrezionalità nell'individuazione del bene da tutelare, di tutti e tre gli elementi quello che avrebbe prestato il fianco a mille battaglie legali e anche a comportamenti diseguali tra le soprintendenze²⁴. Come si vedrà più avanti, prendendo in esame il caso catanese nella sua concretezza, era precipuo compito delle soprintendenze valutare quale "oggetto" fosse da tutelare e quale non lo fosse e quindi gravava sul personale delle Belle Arti un compito difficile che presupponeva una grande varietà di arti: conoscenza delle norme e della prassi, cultura personale, cultura "aziendale", aggiornamento continuo, sensibilità personale. La legge 1 giugno 1939 n. 1089 "tutela delle cose d'interesse artistico e storico" all'art. 1 richiama «le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico», nonché le ville, i parchi e i giardini di interesse artistico o storico ed escludeva però le opere di autori viventi o che non avessero cinquant'anni di età. L'art. 2 aggiunge «le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante». La legge indicava la notifica in via amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo quale strumento che limitava il diritto di proprietà e pertanto imponeva la registrazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di questo speciale status per i beni immobili oggetto della tutela. La norma era un compromesso tra interesse pubblico e diritto del privato e configurava una servitù pubblica. Le cose oggetto di notifica non potevano essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale (e successivamente con la nascita della Repubblica del Ministero della pubblica istruzione). La scelta di chiamare "cose" gli oggetti della tutela serviva nell'idea di Bottai e dei suoi consiglieri per estendere l'ambito della tutela, cioè per ottenere

²⁴ Cfr. Marco Cammelli, *Il diritto del patrimonio culturale: una introduzione* in C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino 2017, pp. 17-19.

una maggior capacità di intercettare i valori artistici e storici, compresi quelli legati alle tecnologie d'avanguardia del Novecento²⁵.

La normativa sui vincoli paesaggistici vigente corrispondeva alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 che nel suo primo articolo illustra il suo campo d'azione. Sono soggette alla legge a causa del loro *notevole interesse pubblico*: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalla legge 1089, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. La legge 1497 a protezione delle bellezze naturali nasceva dalla necessità di superare i limiti della precedente legge del 1922: una definizione troppo sommaria dell'oggetto da tutelare, la mancanza di una procedura stabilita per arrivare alla tutela, problemi di coordinamento a livello amministrativo, sanzioni blande ed inefficaci²⁶. Con la legge 1497 si perfeziona e si rafforza il sistema di tutela, ma non cambia l'inquadramento generale che rimane sempre legato al forte principio ideologico ed estetico che deriva dall'emergere nella seconda parte dell'Ottocento di una nuova coscienza nei confronti dell'arte e del contesto ambientale, sviluppatosi anche come risposta intellettuale agli effetti dell'industrialismo sul territorio e sul paesaggio²⁷. Il critico d'arte, scrittore e poeta inglese John Ruskin è uno dei "numi tutelari" nella storia della valorizzazione del paesaggio come bene fondamentale. Lo prendeva come riferimento pure Benedetto Croce, ispiratore della norma italiana del 1922²⁸. Ruskin, che studiò a lungo la pittura italiana e che scrisse preziose pubblicazioni nella seconda metà dell'Ottocento, riteneva che il paesaggio dipinto riassume la storia e l'essenza stessa della pittura, e che il paesaggio vissuto dai pittori che lo avevano ritratto dovesse essere protetto quale generatore di virtù e lezioni morali²⁹.

²⁵ Al riguardo cfr. S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., pp. 125-126 e G. Melis, *La macchina imperfetta*, cit., p. 515.

²⁶ Andrea Ragusa, *Alle origini dello stato contemporaneo*, cit., pp. 229-230.

²⁷ *Ivi*, p. 228.

²⁸ *Ivi*, pp. 193-197.

²⁹ S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., pp. 145-6.

Ancora nel 1935 il paesaggio veniva definito nella «Enciclopedia italiana» come «una parte di territorio, i cui diversi elementi costituiscono un insieme pittoresco o estetico a causa delle disposizioni delle linee, delle forme e dei colori»³⁰. Poteva comprendere elementi puramente naturali o ricomprendere opere dell'uomo³¹. Il paesaggio che si intendeva difendere è quello in cui l'uomo moderno si rifugia «divorato dalla febbre di una vita tumultuosa», cioè quel mare, quella campagna, quella montagna in cui trovare una luce particolare, la libertà e la gioia³². Non si tratta però del *wilderness* americano, ovvero di quel particolare rapporto che si costruisce tra l'uomo e un ambiente naturale non del tutto antropizzato, come nell'esempio letterario del *Walden* di Henry David Thoreau, in cui viene meno la dimensione diacronica e invece prevale il tentativo dell'individuo di trovare una collocazione nella natura in cui egli faccia parte del resto dell'ambiente, quasi in una dimensione anti-specista *ante litteram*³³. Si tratta invece di un contatto con la natura mediato dalla cultura: il richiamo alla pittura e quindi la proposizione di un “quadro figurato” è il nocciolo della visione che viene certificato dalle norme di legge di tutela in esplicito aggancio alla grande tradizione artistica italiana³⁴. Ciò che si celebra è l'ideale collegamento tra arte e natura: una visione proveniente dall'influenza dell'idealismo che negli anni successivi mostrerà i suoi limiti davanti a un territorio che prese a modificarsi con una radicalità e una velocità mai viste prima e che avrebbe necessitato di nuove definizioni, di nuovi strumenti, di un quadro interpretativo differente.

La legge 1497 divideva tra le bellezze naturali individue (singolarità geologiche, parchi, ville) e le bellezze d'insieme (quadri naturali o punti di vista o belvedere)³⁵ e prevedeva l'istituzione di commissioni provinciali che avrebbero dovuto creare elenchi di beni paesaggistici da tutelare. A far parte delle commissioni erano chiamati un presidente

³⁰ Rosanna Tozzi - Arduino Colasanti - Luigi Parpagliolo, *Paesaggio*, «Enciclopedia Italiana», 1935, Istituto della Enciclopedia Italiana, adesso in *Paesaggi. Una storia contemporanea*, a c. di Emma Giammattei. Con una nota tecnica di Alessio D'Auria, [Roma], Treccani 2019, p. 99.

³¹ *Ibidem*.

³² R. Tozzi - A. Colasanti - L. Parpagliolo, *Paesaggio*, cit., p. 87.

³³ Niccolò Scaffai, *Letteratura e ecologia. Forme e temi di una narrazione narrativa*, Roma, Carocci 2017, pp. 47-51.

³⁴ Sulla questione cfr. anche Niccolò Scaffai, *Letteratura e ecologia*, cit., p. 167.

³⁵ *Ivi*, p. 230.

indicato dal Ministero dell'educazione nazionale, come vice-presidente il soprintendente ai monumenti competente territorialmente, il podestà dei centri coinvolti (i sindaci quindi con l'avvento della Repubblica), i rappresentanti delle associazioni professionali³⁶. La legge fu scarsamente applicata negli anni immediatamente successivi al 1939 a ragione dell'inizio della seconda guerra mondiale: altri erano evidentemente i pensieri, legati soprattutto alla salvaguardia dei beni monumentali e archeologici da bombardamenti, combattimenti, spoliazioni. In Sicilia si dovette attendere il 1955 perché venissero imposti i primi vincoli paesaggistici ai sensi della legge 1497: a Siracusa per quanto riguarda la Neapolis e la zona dei Cappuccini, nel catanese per il tratto di costa tra Ognina e Capo Mulini³⁷.

Giuseppe Bottai fu ministro dell'educazione nazionale dal 1936 al 1943. L'impronta che diede il gerarca al Ministero fu di particolare innovazione e svecchiamento, attribuendo importanti incarichi a una leva di giovani funzionari tra i quali si deve ricordare la figura rilevantissima di Carlo Giulio Argan. E ricordiamo anche i nomi di Bruno Molajoli e di Giorgio Rosi che ritroveremo più avanti in questo lavoro. Questi tre giovani funzionari (tutti intorno ai trenta) con precedenti esperienze nelle Belle Arti, divennero nel 1936 provveditori provinciali insieme ad altri giovani burocrati facenti parte della cosiddetta "leva Bottai"³⁸. Se l'illustre biografia di Argan è nota³⁹, si tenga a mente che Molajoli sarebbe diventato direttore generale della Pubblica Istruzione dell'Italia repubblicana, e Giorgio Rosi, soprintendente e ad un certo punto ispettore centrale delle Belle Arti. Carlo Giulio Argan fu pure accanto al ministro Bottai nell'elaborazione della riforma delle soprintendenze e nell'elaborazione delle norme di tutela del 1939⁴⁰. Dal punto di vista più strettamente giuridico il ministro Bottai fu in-

³⁶ Venne emesso un regolamento specifico, il Regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357.

³⁷ Cfr. *infra*, pp. 54-58.

³⁸ Guido Melis, *La macchina imperfetta*, cit., pp. 508-513. Rosi era stato collaboratore di Gustavo Giovannoni.

³⁹ Si rimanda alla voce online curata da Claudio Gamba nel Dizionario Biografico degli Italiani (2015) [[https://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-carlo-argan_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-carlo-argan_(Dizionario-Biografico)/)]

⁴⁰ Guido Melis, *La macchina imperfetta*, cit., p. 523. La riforma delle soprintendenze era contenuta nella legge 22 maggio 1939 n. 823 ("Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità ed all'arte").

vece assistito dal presidente del Consiglio di Stato Santi Romano, certamente il giurista più importante della sua epoca⁴¹. Nel 1938 precedette l'approvazione delle norme sulla tutela il convegno dei soprintendenti convocato a Roma in cui Bottai illustrò le sue proposte di riforma⁴².

1.3 I primi anni della Soprintendenza ai monumenti per la Sicilia orientale (1939-1949)

Nel 1939 Catania diventò sede della neonata Soprintendenza ai monumenti per la Sicilia orientale, un fatto nuovo nella tutela dei beni culturali che rompeva il ruolo egemone avuto fino a quel momento nell'isola dalle città di Palermo e di Siracusa⁴³. La legge di riforma n. 823 del 1939 aveva riorganizzato il servizio di tutela suddividendolo per competenze: Antichità, Monumenti e Gallerie⁴⁴. In Sicilia vennero istituite tre soprintendenze alle antichità, a Palermo, a Siracusa, ad Agrigento; vennero istituite due soprintendenze ai monumenti, una a Palermo e l'altra appunto a Catania, cui si aggiunse la Soprintendenza alle gallerie con sede a Palermo⁴⁵. Se Bottai aveva progettato la nuova

⁴¹ *Ivi*, p. 515. Melis ricorda che Romano poteva a sua volta contare sull'aiuto di un giovane e promettente giurista, Mario Grisolia, che troveremo a preparare la difesa della pubblica istruzione nella vicenda del vincolo di villa Manganelli a Catania cfr. ACS (Archivio Centrale di Stato), AABBA, Ufficio Conservazione Monumenti (1953-1959), b. 88.

⁴² *Ivi*, pp. 524-525.

⁴³ La Soprintendenza ai monumenti di cui alla precedente legge 386 del 1907 aveva sede a Siracusa e competenze per le province di Siracusa e Catania cfr. Andrea Ragusa, *I giardini delle muse. Il patrimonio culturale ed ambientale in Italia dalla Costituente all'istituzione del Ministero (1946-1975)*, Milano, FrancoAngeli 2014, pp. 259-263, e cfr. Maria Rosaria Vitale - Giuseppe Scaturro, *Armando Dillon. La guerra e il "travaglio" della ricostruzione in Sicilia (1941-1955)*, Siracusa, LetteraVentidue Edizioni 2019, p. 13.

⁴⁴ Cfr. A. Ragusa, *I giardini delle muse*, cit., pp. 259-274 nelle quali l'autore illustra i cambiamenti organizzativi degli uffici centrali della tutela dalla legge Rosadi (1909) alla riforma Bottai (1939). Sulle vicende e sul funzionamento delle Belle Arti, sempre dello stesso autore, cfr. il già citato *Alle origini dello stato contemporaneo*.

⁴⁵ La rete delle soprintendenze era stata suddivisa in tre classi: la soprintendenza archeologica di Siracusa era inserita in prima classe e quindi nel novero di quelle più prestigiose, insieme per esempio a quella di Firenze, di Roma I, di Napoli, quella di Palermo in seconda classe e quella di Agrigento in prima. Quella ai monumenti di Palermo in seconda e quella di Catania in terza. La soprintendenza alle gallerie a competenza regionale di Palermo era in seconda classe. Sull'attività delle soprintendenze siciliane durante la seconda guerra mondiale

organizzazione di tutela all'interno del Ministero dell'educazione nazionale ponendo al centro le professionalità, le competenze e le risorse intellettuali più qualificate, nell'obiettivo di creare "umanisti professionalizzati" capaci di dirigere un locale centro operativo, nella concreta declinazione del lavoro quotidiano emergevano imponenti ostacoli dovuti alla scarsità di mezzi a disposizione⁴⁶. Nel momento della sua istituzione, con a capo l'architetto e ingegnere Piero Gazzola, la Soprintendenza ai monumenti di Catania, che aveva competenza per le province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, registrava solo tre unità di personale ad affiancare il soprintendente⁴⁷. La tutela si esprimeva in una necessaria collaborazione orizzontale con altri soggetti istituzionali come il genio civile e gli uffici tecnici dei comuni e faceva affidamento, ad integrazione dell'organico ministeriale, sulla rete di ispettori onorari che aveva anche punte di vera eccellenza come nel caso della figura intellettuale del siracusano Giuseppe Agnello⁴⁸. Piero Gazzola lo ribadiva in un primo bilancio della Soprintendenza nel 1941 ringraziando gli ispettori onorari per lo spirito di fattiva collaborazione con cui avevano facilitato l'adempimento dei compiti istituzionali⁴⁹. Inoltre sottolineava con soddisfazione l'approntamento di una sede dignitosa, grazie all'ausilio dell'Amministrazione provin-

e nell'immediato dopoguerra cfr. Maria Rosaria Vitale, *"All'ombra del monumento". Una verifica della riforma Bottai nella Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, 1939-1949*, «Città e Storia», V, 2010, 2, pp. 427-447; id., *"Il tempo della solitudine"*. Istituzioni per la tutela dei monumenti in Sicilia prima e dopo la guerra, «Lexicon», 12, 2011, pp. 11-20 e della stessa autrice Gazzola e Dillon, *una staffetta alla Soprintendenza della Sicilia*, in A. Di Lieto, M. Morgante, a cura di, *Piero Gazzola. Una strategia per i beni architettonici nel secondo Novecento. Conoscenza, tutela e valorizzazione nel contesto italiano e internazionale*, Atti del Convegno internazionale di studi (Verona 28-29 novembre 2008), Verona, Cierre, 2009, pp. 366-369; Michela Morgante, *La solitudine del soprintendente. Speranze e disillusioni della tutela tra la ricostruzione e l'età del centro-sinistra*, «Città e Storia», V, 2010, 2, pp. 449-465. Sull'attività della tutela dei monumenti nella Sicilia orientale nel primo quarantennio unitario invece cfr. Annunziata Maria Oteri, *Riparo, conservazione, restauro nella Sicilia orientale o del "diffinitivo assetto" 1860-1902*, Roma, Gangemi 2002.

⁴⁶ M. Morgante, *La solitudine del soprintendente*, cit., p. 450.

⁴⁷ M. R. Vitale - G. Scaturro, cit., p. 18. D'altronde ricorda Ragusa (*I giardini delle muse*, cit., p. 266) l'intera pianta organica delle Belle Arti consisteva di 734 unità previste, tra cui solo 28 architetti e 37 disegnatori.

⁴⁸ *Ivi*, pp. 21-23.

⁴⁹ Piero Gazzola, *I monumenti della Sicilia Orientale e la nuova R. Soprintendenza di Catania nel primo biennio di sua istituzione*, «Bollettino storico catanese», A. VI, XIX, 1941, p. 28.

ciale e l'allestimento di un gabinetto fotografico con fondi del Ministero, fondamentale per svolgere con efficacia la tutela monumentale e panoramica⁵⁰. Gazzola elencava gli interventi che fino a quel momento la Soprintendenza aveva condotto: il restauro della Cappella Bonaiuto e della Casa Vaccarini a Catania, nonché altre iniziative nei confronti dei beni monumentali sparsi in tutta l'ampia circoscrizione di competenza (ad Acireale, a Caltagirone, a Enna, a Piazza Armerina, a Messina, a Ragusa, a Comiso, a Siracusa)⁵¹. A Gazzola toccò cominciare a preparare il programma di protezione antiaerea, che per gli scarsi mezzi a disposizione dovette limitarsi alla difesa di singoli elementi di fabbricato che rivestivano eccezionale interesse⁵².

Il primo ottobre 1941 Armando Dillon prese il posto di Piero Gazzola e diede l'avvio a una vasta programmazione di azioni di tutela sul patrimonio monumentale, predisponendo anche una campagna di rilievi grafici e di documentazione fotografica, nell'ipotesi poi purtroppo concretizzatasi che la guerra avrebbe provocato gravissimi danni ai monumenti⁵³. Lo scoppio della II guerra mondiale proiettò gli uffici della tutela in una condizione di rafforzata precarietà. Durante i bombardamenti del 1943 i contatti con gli uffici centrali del Ministero si interruppero e i soprintendenti dovettero cavarsela con i pochi mezzi a disposizione in condizioni di grande avversità. In Sicilia orientale furono colpiti non solo i centri più grandi come Catania, Messina e Siracusa, ma anche Augusta, Randazzo, Enna, e il soprintendente Dillon dovette occuparsi di misure di pronto intervento e di salvaguardia dei monumenti civili e religiosi. A Catania furono danneggiati la chiesa della Collegiata, S. Placido, S. Chiara, il Palazzo comunale, il palazzo S. Demetrio, i Minoriti, San Benedetto, San Berillo, S. Nicolò all'Arena, Castello Ursino ed altri prestigiosi edifici⁵⁴. Ma fu lo stesso ambiente urbanistico ad essere ferito con le zone dell'Acquicella e del cimitero, a sud-ovest del centro

⁵⁰ *Ivi*, p. 6.

⁵¹ Nonché in altre località, *ivi*, pp. 7-27.

⁵² *Ivi*, p. 28.

⁵³ Armando Dillon, *Danni di guerra e tutela dei monumenti in Catania e provincia*, «Bollettino storico catanese», A. X e XI (1944-1945), p. 26. La rassegna di danni di guerra venne completata in un successivo numero del Bollettino cfr. *Danni di guerra e tutela dei monumenti nelle provincie della Sicilia orientale* (A. XI e XII, 1946-1947, pp. 120-133).

⁵⁴ P. Gazzola, *I monumenti della Sicilia Orientale e la nuova R. Soprintendenza di Catania nel primo biennio di sua istituzione*, cit., p. 26.